. Pot. 635 € 12/2/224



TRIBUNALE DI RAGUSA

(Via A. Maiorana 48 – tel. 0932/678400 – e-mail: <u>unep.tribunale.ragusa@giustizia.it;</u> pec: unep.tribunale.ragusa@giustiziacert.it)

Al sig. Presidente del Tribunale

<u>Sede</u>

Oggetto: Esenzioni per il contributo unificato nel caso di istanze ex art. 492bis c.p.c.

Il sottoscritto Dr. Ezio Castrusini, in qualità di funzionario dirigente dell'Unep di Ragusa espone quanto segue. Con nota del 30/01/2024 prot. m_dg.DAG.30/01/2024.0021604.U l'Ufficio I, Reparto I − Servizi relativi alla Giustizia Civile della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia, in risposta al quesito sollevato da codesta Presidenza, ha ribadito quanto precisato nella nota D.A.G. n. prot. 157493.U del 25.07.2023 confermando che per le istanze di cui al primo comma dell'art.492bis c.p.c. rivolte all'ufficiale giudiziario dovrà essere versato il contributo unificato (pari a € 43,00) previsto dall'art. 13 comma 1-quinquies del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).


In attesa delle successive indicazioni che l'ufficio IV della Direzione generale del Personale e della Formazione, comunicherà agli uffici n.e.p., si è posto il problema dei casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato stanti i diversi orientamenti riscontrati nei vari uffici giudiziari.

Al momento lo scrivente ritiene che i casi di esenzione dal pagamento del contributo di cui all'art. 13 comma 1-quinquies T.U.S.G. sono quelli previsti dall'art. 10 del T.U.S.G. e quindi, con riferimento al primo comma di detto articolo, i casi dell'art. 32 disp. att. c.p.p. (recupero crediti difensore d'ufficio) e, con riferimento al secondo comma, in materia di mantenimento prole.

Inoltre, dato atto che il 492bis c.p.c. è finalizzato all'azione esecutiva in danno del debitore, si ritiene che rientrino nell'esenzione pure le richieste fondate su provvedimenti emessi nei giudizi indicati nel 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958 (rito lavoro) purché di soglia inferiore al triplo del reddito previsto dall'art. 76 T.U.S.G. per l'ammissione al gratuito patrocinio con dichiarazione che la parte istante

ovrà rendere appositamente.

iò alla luce della circolare resa in data 9 gennaio 2023 dal citato Ufficio I.



Per le parti ammesse al gratuito patrocinio, non potendosi limitare il loro diritto all'azione esecutiva con una previsione di pagamento del contributo unificato, sarà cura dell'ufficio n.e.p. comunicare alla cancelleria, nel caso di esecuzione forzata, il contributo unificato prenotato a debito ai sensi dell'art. 11 T.U.S.G.

Si sottopone all'attenzione della S.V. Ill.ma quanto sopra per i provvedimenti che Ella riterrà opportuno adottare.

Con ossequi.

Li Allroval

PRESIDENTE